

# REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI Partita IVA/Codice Fiscale 06534340721



# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000682	20/04/2022

OGGETTO:

Adozione Regolamento per l'espletamento degli incarichi di Consulenza Tecnica medico-legale conferiti d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria ai Dirigenti aziendali.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001703 DEL 11/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo		Parere del Direttore Sanitario	
Firmato Digitalmente il 13/04/2	2022 15:10	<b>@</b> /	Firmato Digitalmente il 14/04/2022 18:45
Luigi FRUSCIO		2	Donato SIVO

	II Segretario	II Direttore Generale	
<b>%</b>	Firmato Digitalmente il 20/04/2022 07:10	<b>@</b> /	Firmato Digitalmente il 15/04/2022 18:23
	Gianpaolo PARISI	4	Antonio SANGUEDOLCE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/04/2022** 

Unità Operativa Affari Generali L'Addetto alla Pubblicazione





L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



OGGETTO:	Area G.R.U.: Adozione Regolamento per l'espletamento degli incarichi di	
	Consulenza Tecnica medico-legale conferiti d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria ai	
	Dirigenti aziendali.	

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

#### Premesso che:

- l'art. 16 del Regolamento Regionale n. 2/2016 ha fornito linee di indirizzo per l'attività di consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), espletata in conseguenza di un incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria;
- l'ASL BA ha predisposto l'aggiornamento del Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria, in corso di adozione;
- si ritiene utile definire e disciplinare con regolamento separato le attività di gestione amministrativa e contabile delle consulenze tecniche d'ufficio;

Rilevato che è necessario recepire la citata disposizione regionale a livello aziendale;

**Visto** il Regolamento Aziendale per l'espletamento degli incarichi di Consulenza Tecnica medico-legale conferiti d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria ai Dirigenti aziendali predisposto dall'Area G.R.F. e dall'Area G.R.U.;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del suddetto Regolamento Aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di approvare il Regolamento Aziendale per l'espletamento degli incarichi di Consulenza Tecnica medico-legale conferiti d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria ai Dirigenti aziendali, allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il Regolamento Aziendale entra in vigore a far data dal prossimo 01 maggio 2022 e che sostituisce qualsiasi precedente Regolamento, Circolare e disposizione in

materia, e si applica pertanto, a tutte le circostanze in cui l'incasso delle C.T.U. avvenga in data successiva all'entrata in vigore;

- di demandare all'U.R.P. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale, in Albo Pretorio sezione "Regolamenti";
- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Dipendente;
- di notificare il presente Regolamento Aziendale ai Direttori dei Dipartimenti aziendali, anche al fine di assicurarne la più ampia diffusione agli interessati;
- di procedere all'informativa alle OO.SS. dell'adozione del presente Regolamento Aziendale;
- di precisare che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ASL BA;
- di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.



# AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

## **REGOLAMENTO**

PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA
MEDICO-LEGALE CONFERITI D'UFFICIO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
AI DIRIGENTI AZIENDALI



#### **PREMESSA**

Il presente Regolamento Aziendale intende disciplinare l'espletamento degli incarichi di Consulenza Tecnica medico-legale conferiti d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria ai Dirigenti aziendali iscritti al relativo Albo, con specifico riferimento al regime giuridico - fiscale.

Tanto in ossequio a quanto previsto in materia dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 2/2016, secondo cui la suddetta attività non rientra nelle forme di attività Libero Professionale Intramuraria.

#### Art. 1

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1. Il presente Regolamento Aziendale si applica a tutto il personale della Dirigenza aziendale che svolga attività di Consulenza Tecnica d'ufficio d'ora in avanti C.T.U. –, in relazione ad incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria in sede civile e penale.
- 2. Il presente Regolamento Aziendale si applica, inoltre, anche ai fini delle attribuzioni economiche previste, a tutto il personale degli altri ruoli che eventualmente collabori alla gestione delle attività di C.T.U. dal punto di vista contabile e di fatturazione.

#### Art. 2

#### **REGIME GIURIDICO**

- 1. All'espletamento di C.T.U. non si applica la disciplina prevista per le Attività Libero Professionale Intramuraria (A.L.P.I.).
- 2. L'attività di consulenza è inquadrata come incarico esterno conferito da altra Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 53 D.lgs. 165/2001, fatte salve le precisazioni di cui innanzi, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, come meglio precisato al comma 2 del successivo art. 4.

#### Art. 3

#### PREVISIONI SPECIFICHE PER LE C.T.U.

- 1. Fermo l'inquadramento giuridico delle C.T.U., i Consulenti rivestono il ruolo di "ausiliari del giudice", in ossequio a quanto previsto all'art. 61 c.p.c. capo III "del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" e hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio ex art. 63 c.p.c..
- 2. In ragione della qualificazione dei Consulenti e della specificità delle funzioni cui sono prepostinel senso di consentire al Giudice di avvalersi delle nozioni tecniche ritenute indispensabili ai fini del decidere e dallo stesso non possedute - le C.T.U. non sono soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione di Appartenenza di cui all'art. 53 D.lgs. 165/2001.
- 3. In ogni caso, il Consulente è obbligato a comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'accettazione dell'incarico conferito all'uopo utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito web aziendale nella sezione Albo Pretorio>Regolamenti>Delibera 1900/2011 "Approvazione Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali" ovvero "Allegato C" del medesimo Regolamento, al fine di consentire alla stessa l'eventuale trasmissione dei relativi dati all'Anagrafe delle Prestazioni, in ossequio alla normativa vigente di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013.
- 4. Il Consulente è, altresì, obbligato a rilasciare autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con la quale specifichi che l'incarico in questione non configura ipotesi di conflitto



d'interessi – anche potenziale – con l'attività istituzionale svolta (es. C.T.U. rese per *malpractice sanitaria*, che vedono coinvolta la ASL BARI).

#### Art. 4

#### SISTEMA DI FATTURAZIONE - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE C.T.U. CIVILI E PENALI

- 1. Fermo l'inquadramento giuridico delle C.T.U., il Consulente può scegliere se:
  - a) "assimilare", ai soli fini della gestione della fatturazione, l'attività di C.T.U. al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per l'Attività Libero Professionale Intramuraria (in caso di rapporto di lavoro di tipo ESCLUSIVO);
  - b) provvedere in autonomia alla emissione dei documenti fiscali per le relative prestazioni e ai conseguenti adempimenti di natura tributaria, se in presenza di requisiti (in caso di rapporto di lavoro di tipo NON ESCLUSIVO).
- 2. Considerato che è necessario, per lo svolgimento di talune C.T.U., in via del tutto eccezionale e sperimentale, l'utilizzo di spazi e di materiale di consumo dell'Azienda (carta, utenze, ecc...) limitatamente alle visite mediche specialistiche propedeutiche alla consulenza, si ritiene di implementare una percentuale destinata all'Azienda a copertura delle spese generali –, come di seguito indicata, nonché di stabilire apposita timbratura codificata "C.T.U." non avente corrispondente valore retributivo, necessaria esclusivamente a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità sanitaria ed amministrativa legata alla attività di che trattasi.
  - Nel caso in cui il Consulente si determini nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), il compenso, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. e) del D.P.R. 917/1986, essendo considerato ai fini fiscali reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, assoggettabile ad IRAP e quindi comprensivo della stessa, è corrisposto al dipendente in busta paga al netto di IVA e IRAP, con le decurtazioni del:
    - 13,5% destinato alla ASL BARI, di cui l'8,5% per il versamento dell'IRAP ed il 5% per ammortizzare i costi come sopra specificati; tale attività deve essere effettuata fuori dall'orario di servizio e deve essere rilevata mediante apposita timbratura;
    - 3% destinato al personale amministrativo coinvolto nel procedimento e cioè tra i dipendenti incardinati presso l'Area Gestione Risorse Umane e quelli incardinati presso l'Area Gestione Risorse Finanziarie; le attività di che trattasi dovranno essere effettuate fuori dall'orario di servizio e comunque entro un limite massimo di 10 ore mensili (pro Area) e rilevate mediante apposita timbratura.
      - Nei limiti finanziari del 3%, ad essi va riconosciuta, per l'attività resa, una remunerazione oraria per un importo unitario così come previsto in materia di "progetto obiettivo".

Non si provvede, invece, alla decurtazione del 5% per il fondo perequativo della Dirigenza Medica Sanitaria, non trattandosi di attività libero professionale intramuraria.

- 3. Nel caso in cui il Consulente si determini nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/1986, i compensi riconosciuti dal committente sono considerati, ai fini fiscali, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, pertanto, sono comprensivi di IRAP in quanto l'Azienda è tenuta al versamento.
- 4. Qualunque sia il regime adottato dal Consulente, resta fermo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 3.



#### Art. 5

## SISTEMA DI FATTURAZIONE - C.T.U. CIVILI

- 1. Ove il Dirigente opti nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a):
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, comunica ai Procuratori delle parti gli estremi dell'Azienda ASL BARI (denominazione partita IVA indirizzo IBAN¹) a favore della quale la parte condannata dall'Autorità Giudiziaria al pagamento delle spese di C.T.U. deve effettuare il bonifico nella misura fissata dal Giudice, indicando nella causale gli estremi del procedimento giudiziario, il numero di R.G. e il nominativo del C.T.U.;
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, inoltre, comunica all'Area Gestione Risorse Finanziarie i dati necessari per l'emissione della fattura, gli identificativi fiscali del destinatario, gli estremi del procedimento giudiziario, il numero di R.G. e il nominativo del C.T.U., consegnando altresì copia del decreto di liquidazione dell'Autorità Giudiziaria;
  - ricevute le suddette informazioni, l'Area Gestione Risorse Finanziarie emette fattura elettronica con applicazione dell'IVA secondo le modalità di legge vigente;
  - ad incasso avvenuto, l'Area Gestione Risorse Finanziarie ne fornisce comunicazione all'Area Gestione Risorse Umane;
  - con Delibera del Direttore Generale, l'Ufficio preposto presso l'Area Gestione Risorse Umane, liquida, con cadenza bimestrale, i compensi ai Consulenti con le modalità e le decurtazioni di cui all'art. 4, comma 2 e al personale amministrativo coinvolto nel procedimento.
  - <u>La liquidazione potrà essere effettuata solo dopo l'avvenuto incasso delle somme fatturate dall'Azienda.</u>
- 2. Ove il Dirigente si determini nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. b):
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, comunica ai Procuratori delle parti i propri dati onde consentire al soggetto condannato dall'Autorità Giudiziaria al pagamento delle spese di C.T.U. di effettuare il bonifico nei suoi confronti nella misura fissata dal Giudice;
  - lo stesso Consulente provvede all'emissione del documento fiscale e ai conseguenti adempimenti di natura tributaria.

#### Art. 6

#### SISTEMA DI FATTURAZIONE - C.T.U. CIVILI IN AMBITO PREVIDENZIALE

- 1. Ove il Dirigente opti nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a):
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, comunica ai Procuratori delle parti gli estremi dell'Azienda ASL BARI (denominazione – partita IVA – indirizzo – IBAN) a favore della quale la parte condannata dall'Autorità Giudiziaria al pagamento delle spese di C.T.U. deve effettuare il bonifico nella misura fissata dal Giudice, indicando nella causale gli estremi del procedimento giudiziario, il numero di R.G. e il nominativo del C.T.U.;
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, inoltre, comunica all'Area Gestione Risorse Finanziarie i dati necessari per l'emissione della fattura, gli identificativi fiscali del destinatario, gli estremi del procedimento giudiziario, il numero di R.G. e il nominativo del C.T.U., consegnando altresì copia del decreto di liquidazione dell'Autorità Giudiziaria. Provvede a trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie anche gli estremi del soggetto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A.S.L. BARI – P.IVA/C.F. 06435340721 – IBAN IT57X054240429700000000202



tenuto al pagamento ove non coincidente con il destinatario della fattura, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 9/E DEL 07.05.2018 dell'Agenzia delle Entrate e dalla nota prot. 26/09/2018 n. 0188994.U del Ministero della Giustizia;

- ricevute le suddette informazioni, l'Area Gestione Risorse Finanziarie emette fattura elettronica con applicazione dell'IVA secondo le modalità di legge vigente;
- ad incasso avvenuto, l'Area Gestione Risorse Finanziarie ne fornisce comunicazione all'Area Gestione Risorse Umane;
- con Delibera del Direttore Generale, l'Ufficio preposto presso l'Area Gestione Risorse Umane, liquida, con cadenza bimestrale, i compensi ai Consulenti con le modalità e le decurtazioni di cui all'art. 4, comma 2 e al personale amministrativo coinvolto nel procedimento.

<u>La liquidazione potrà essere effettuata solo dopo l'avvenuto incasso delle somme fatturate</u> dall'Azienda.

- 2. Ove il Dirigente si determini nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. b):
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, comunica ai Procuratori delle parti i propri dati onde consentire al soggetto condannato dall'Autorità Giudiziaria al pagamento delle spese di C.T.U. di effettuare il bonifico nei suoi confronti nella misura fissata dal Giudice;
  - lo stesso Consulente provvede all'emissione del documento fiscale e ai conseguenti adempimenti di natura tributaria.

#### Art. 7

#### SISTEMA DI FATTURAZIONE - C.T.U. PENALI

- 1. Ove il Dirigente opti nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a):
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, comunica ai Procuratori delle parti gli estremi dell'Azienda ASL BARI (denominazione partita IVA indirizzo IBAN) a favore della quale la parte condannata dall'Autorità Giudiziaria al pagamento delle spese di C.T.U. deve effettuare il bonifico nella misura fissata dal Giudice, indicando nella causale gli estremi del procedimento giudiziario, il numero di R.G. e il nominativo del C.T.U.;
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, inoltre, comunica all'Area Gestione Risorse Finanziarie i dati necessari per l'emissione della fattura, gli identificativi fiscali del destinatario, gli estremi del procedimento giudiziario, il numero di R.G. e il nominativo del C.T.U., consegnando altresì copia del decreto di liquidazione dell'Autorità Giudiziaria;
  - ricevute le suddette informazioni, l'Area Gestione Risorse Finanziarie emette fattura elettronica con applicazione dell'IVA secondo le modalità di legge vigente;
  - ad incasso avvenuto, l'Area Gestione Risorse Finanziarie ne fornisce comunicazione all'Area Gestione Risorse Umane;
  - con Delibera del Direttore Generale, l'Ufficio preposto presso l'Area Gestione Risorse Umane, liquida, con cadenza bimestrale, i compensi ai Consulenti con le modalità e le decurtazioni di cui all'art. 4, comma 2 e al personale amministrativo coinvolto nel procedimento.

<u>La liquidazione potrà essere effettuata solo dopo l'avvenuto incasso delle somme fatturate dall'Azienda.</u>



- 2. Ove il Dirigente si determini nel senso di cui all'art. 4, comma 1, lett. b):
  - all'atto del conferimento dell'incarico peritale, comunica ai Procuratori delle parti i propri
    dati onde consentire al soggetto condannato dall'Autorità Giudiziaria al pagamento delle
    spese di C.T.U. di effettuare il bonifico nei suoi confronti nella misura fissata dal Giudice;
  - lo stesso Consulente provvede all'emissione dei documenti fiscali e ai conseguenti adempimenti di natura tributaria.

#### Art. 8

## MODALITA' DI INCASSO E LIQUIDAZIONE C.T.U. A CARICO DI PERSONE FISICHE

L'incasso degli importi relativi alle tipologie di C.T.U. elencate nei precedenti articoli, può avvenire anche per il tramite delle casse CUP aziendali, allorquando il pagamento sia effettuato da persona fisica a titolo di acconto/saldo.

In tal caso il pagamento potrà essere effettuato alle casse CUP aziendali, fornendo ogni utile elemento idoneo a consentire la liquidazione a favore del professionista-consulente.

La modalità di liquidazione dei compensi spettanti al professionista – in questo caso – è assimilata a quella delle prestazioni rese in Attività Libero Professionale Intramuraria ed è pertanto effettuata dalla Macroarea ALPI di riferimento della sede di servizio del professionista-consulente, che vi provvederà – con apposito provvedimento dirigenziale – con le modalità illustrate all'art. 4 del presente Regolamento.

La quota del 3% destinata alla remunerazione delle attività svolte dal personale amministrativo coinvolto nel procedimento confluisce nell'accantonamento del corrispondente fondo dell'A.L.P.I..

#### Art. 9

#### **SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI**

Le attività di C.T.U. devono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, in quanto rientranti nel novero degli incarichi extraistituzionali.

#### Art. 10

#### **CASI DI ESCLUSIONE**

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le Consulenze Tecniche di parte – C.T.P. – in quanto commissionate da privati.

Le stesse rientrano tra le Attività Libero Professionale Intramuraria, e pertanto soggiacciono alla disciplina delle prestazioni A.L.P.I., sia in termini di prenotazione che di pagamento da effettuarsi al CUP o con le altre modalità previste nel Regolamento aziendale A.L.P.I.; al pari la corresponsione dei compensi e relativa liquidazione segue le modalità previste per l'A.L.P.I. dalla regolamentazione regionale e aziendale.

#### **Art. 11**

#### **DECORRENZA**

Il presente regolamento si applica alle prestazioni erogate a far data dal 01 maggio 2022.



# REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 • 70123 BARI Partita IVA/Codice Fiscale 06534340721



PROFILI CONTABILI		
☐ RILEVANTE, a valere su:	$\boxtimes$	NON rilevante
ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. L	.GS. 33/2013:	
SOGGETTA a pubblicazione	$\boxtimes$	NON soggetta a pubblicazione
·		
ONERI DI RISERVATEZZA:		
CONTIENE dati personali da NON pubblicare	$\boxtimes$	NON contiene dati personali
DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE		
Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione F	Risorse Finanziarie

#### PROPOSTA N.RO 20220001703 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000682 DEL 20/04/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, I. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Attorre Cosimo	Firmato digitalmente il 11/04/2022 10:40
Dirigente PTA	Attorre Cosimo	Firmato digitalmente il 11/04/2022 10:40
Direttore UOC	Minervini Rodolfo	Firmato digitalmente il 11/04/2022 11:29
Direttore UOC	Tedeschi Yanko	Firmato digitalmente il 12/04/2022 16:32